

Associazione Italiana Albergatori Rimini

In risposta ai quesiti postici, rispondiamo che:

Per la normativa nazionale, onde offrire la possibilità di connettersi ad Internet in modalità wireless occorre:

- chiedere la licenza al Questore;
- tenere il registro ed identificare gli utilizzatori, ai sensi del D.L. 144/2005.

La connessione wireless deve essere protetta.

La connessione deve essere possibile solo attraverso una password.

All'atto del rilascio della password al cliente, vanno annotati sul registro i dati identificativi e la password assegnata (che quando il cliente parte va annullata).

Occorre fotocopiare il documento esibito dal cliente e conservare la copia.

SISTEMI WIRELESS

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO GASPARRI 28 MAGGIO 2003

Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico

La delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che **non è necessario disporre di licenza o autorizzazione** per l'erogazione di servizi di connettività di rete nel caso **l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni** (es. bar, **alberghi**, centri commerciali).

DECRETO LANDOLFI

Il decreto del Ministero delle Comunicazioni liberalizza l'erogazione di servizi Wi-Fi nel territorio nazionale, modificando il precedente decreto Gasparri 28 Maggio 2003.

L'articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio nazionale, eliminando l'obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione pubblica o locali aperti al pubblico. Inoltre l'articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, **mantiene il**

regime di autorizzazione generale per i soggetti che vogliono fornire servizi radiolan.

Tale autorizzazione è da richiedere alla **Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni**

DECRETO PISANU

Con il decreto "*Misure urgenti per il contrasto del [terrorismo internazionale](#)*", noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.

L'articolo 7, infatti, invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precedentemente citata, indicando che è **necessario richiedere un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici.**

Nello stesso articolo, inoltre si richiede la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero **punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili**".

Appare quindi evidente che nella normativa attuale non sussistono necessità di richiesta di autorizzazione nè per uso privato, nè per uso professionale all'interno di uffici o tra differenti uffici appartenenti alla stessa società, a patto che l'accesso non sia pubblico.

SPECIFICAMENTE PER GLI ALBERGHI DELLA PROVINCIA. In caso di servizi wireless erogati nelle sole stanze, leggere le indicazioni che seguono riguardanti la Provincia di Rimini.

L'orientamento della Questura di Rimini prevede che non vada richiesta autorizzazione ai fini wireless, per le attività alberghiere nel caso in cui:

- per il servizio wireless in camera, si adotti un sistema wireless dotato di programma che sia in grado di registrare chi accede, il destinatario della connessione, i tempi di connessione e, a tali fini ai clienti venga rilasciata una password ed essi siano regolarmente registrati con schedina ai fini della normativa di P.S.

In ogni altro caso, invece, l'autorizzazione va assolutamente richiesta, pena gravi sanzioni.